
Riconciliazione tra coniugi separati

I **coniugi separati**, che si siano **riconciliati**, possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza l'intervento del Giudice, tramite una dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile ove è stato celebrato il matrimonio, ovvero dove è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.

Chi può fare la richiesta

Esclusivamente gli interessati.

Dove richiederla

Allo Stato Civile del Comune – Ufficio sentenze estere / Riconciliazioni.

Requisiti richiesti

- Atto di matrimonio iscritto o trascritto per residenza degli sposi al momento del matrimonio
- Copia della sentenza od omologa di separazione
- Documento di identità
- Presenza di entrambi gli sposi

N.B. La dichiarazione di riconciliazione sarà ricevuta previo appuntamento

Normativa di riferimento

- Artt. 154, 157 c.c.
- Art. 63 comma 1 – lettera “g”, D.P.R. 396/2000

A dichiarazione avvenuta e trascrizione del relativo atto, sarà cura dell'ufficio l'annotazione sull'atto di matrimonio nonché l'aggiornamento anagrafico per la certificazione.